**BANDO UNA IMPRESA ACCESSIBILE ED INCLUSIVA**

**FAC SIMILE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA**

**PER RICHIESTA ANTICIPO CONTRIBUTO - ART.28 DEL BANDO**

*(indicare la denominazione della banca o dell’istituto assicurativo)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Spett.le  **COMUNE DI PORDENONE**  - SEDE - |

Fideiussione n.

PREMESSO

* che in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(in seguito denominata per brevità “CONTRAENTE”) con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF/P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ha presentato al Comune di Pordenone (in seguito denominato per brevità “COMUNE”), domanda di contributo a valere sul:

BANDO “UNA IMPRESA ACCESSIBILE ED INCLUSIVA” – Bando approvato con determinazione n.993 del 19/04/2019, da ultimo integrato e modificato con determinazione n.2707 del 06/11/2020

in relazione al progetto riguardante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* che alla medesima impresa, con provvedimento di concessione n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è stato concesso un contributo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in lettere: euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), per la realizzazione dell’intervento oggetto di domanda di agevolazione;
* che l’articolo 28 del Bando approvato prevede che i contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima dell’60% dell’importo del contributo concesso, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla somma da erogare;
* che l’erogazione dell’anticipo di contributo è subordinata all’accettazione dello stesso, avvenuta in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, accettazione trasmessa al COMUNE in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* che la fideiussione bancaria, assicurativa o istituti accreditati può essere prestata dalle banche e dalle imprese di assicurazione indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348;
* che le fideiussioni prestate ai sensi degli artt. 1936 e seguenti del Codice Civile, a garanzia di obbligazioni assunte da terzi nei confronti del COMUNE, devono prevedere comunque l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
* che il CONTRAENTE intende ottenere l’erogazione anticipata del 60% del contributo assegnatogli, per un importo pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, prestando garanzia fideiussoria di pari importo a favore del COMUNE;

TUTTO CIO’ PREMESSO

la sottoscritta Banca (o Società di assicurazione) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito denominata per brevità “BANCA” o “SOCIETÀ”) con sede legale a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF/P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

iscritta all’Albo/elenco [[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e per essa il/i funzionario/i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, si costituisce fideiussore nell’interesse e per conto del CONTRAENTE ed a favore del COMUNE, fino alla concorrenza di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) pari al 60% del contributo concesso, oltre agli eventuali interessi, a garanzia della restituzione dell’anticipazione concessa in qualsiasi caso essa e/o il relativo contributo dovessero venir revocati in tutto o in parte.

La sottoscritta BANCA/SOCIETÀ rappresentata come sopra:

1. si impegna solidalmente, irrevocabilmente ed incondizionatamente, in tutti i casi in cui il contraente vi sia tenuto e, in particolare, nel caso di mancata realizzazione o di parziale realizzazione del progetto/iniziativa oggetto di contributo e/o in caso di inosservanza delle prescrizioni riportate nel Bando richiamato in premessa e nelle leggi e regolamenti nazionali, regionali e comunitari che disciplinano l’accesso al contributo indicato in premessa, a rifondere al COMUNE la somma erogata ed oggetto di revoca totale o parziale, nel limite di cui sopra, ed i relativi interessi, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di escussione, formulata dal COMUNE via PEC, con specificazione dell’inadempienza riscontrata.

L’ammontare del rimborso sarà automaticamente aumentato degli interessi calcolati con le modalità di cui all’art.49 della L.R. 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Al COMUNE non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della BANCA/SOCIETÀ, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal CONTRAENTE beneficiario del contributo o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il CONTRAENTE stesso si trovi in stato di scioglimento, di liquidazione ovvero sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali;

1. precisa che la presente fideiussione ha validità fino al saldo della liquidazione contributo che avverrà entro il termine di 240 giorni (90 giorni, dalla data notifica concessione contributo, termine per realizzazione intervento – 60 giorni termine per rendicontazione – 90 giorni termine per liquidazione saldo contributo);
2. a decorrere dalla data di erogazione al CONTRAENTE dell’importo garantito e si intenderà automaticamente prorogata fino alla data in cui il COMUNE non ne abbia disposto l’escussione, nei casi e con le modalità di cui al punto precedente, ovvero non ne abbia disposto lo svincolo, che avverrà dopo il provvedimento di liquidazione del saldo del contributo mediante restituzione dell’originale del contratto o trasmissione della dichiarazione liberatoria.

La garanzia verrà svincolata solo qualora, ad insindacabile giudizio del COMUNE non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo ai sensi dell’art.33 del succitato Bando e contemporaneamente sussistano tutte le condizioni, anche formali, di erogazione del contributo stesso per una somma non inferiore a quella garantita in linea capitale;

1. la garanzia deve essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del COMUNE;
2. il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in alcun caso, al COMUNE;
3. nel nome e in rappresentanza come sopra, presta e costituisce la presente fideiussione, con formale ed espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., ed in deroga all’art.1945 c.c., intendendo restare obbligato in solido con il CONTRAENTE beneficiario del contributo, e rinuncia sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art.1957 c.c.;
4. le spese di registrazione del presente atto sono a carico della sottoscritta BANCA/SOCIETÀ;
5. per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro della provincia di presentazione della domanda.

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo e data  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| FIRMA BANCA / SOCIETA’  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  FIRMA CONTRAENTE  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Art.28 – Erogazione in via anticipata – anticipazione**

Per gli assegnatari di contributo, sia istanze a domanda che a sportello, è ammessa richiesta di erogazione anticipata nella misura del 60% dell’importo assegnato.

L’erogazione è, in ogni caso, subordinata alla preventiva costituzione della cauzione (di pari importo all’anticipazione) e all’esito positivo delle eventuali verifiche disposte dal Comune per il tramite del proprio broker.

La cauzione, costituita nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa o istituti accreditati, deve contenere in modo espresso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, senza possibilità di eccezioni di sorta, in deroga all’art. 1945 C.C., a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.

Detta fidejussione dovrà avere decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione fino al saldo della liquidazione del contributo.

**Art.33 – Annullamento e revoca del provvedimento di concessione**

Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato:

a. al conseguimento di punteggi premiali giustificato dalla descrizione di iniziative che poi, salvo gravi e comprovati impedimenti, non vengano attuate;

b. la mancata attuazione di punti qualificanti della relazione tecnica che supporta la domanda di contributo;

c. ove emergano significativi scostamenti dal progetto che hanno determinato l’attribuzione di punteggi di merito in sede di valutazione, e l’evidenza del concreto svolgimento dell’attività di impresa per come apprezzabile dalla contabilità d’impresa e dalle dichiarazioni fiscali;

d. se i documenti di spesa hanno data precedente a quella del 26.03.2018;

e. nel caso di debiti liquidi ed esigibili verso il Comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendenti, al mancato pagamento di due rate, consecutive o meno, da parte del debitore, ammesso alla rateazione;

f. sempre nel caso di debiti liquidi ed esigibili verso il Comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendenti, laddove il debito non sia stato interamente estinto al più 30 giorni prima del diverso termine assegnato al Comune per la rendicontazione dell’intervento;

g. la mancata accettazione del contributo da manifestare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’approvazione della graduatoria e della concessione del contributo;

h. se il termine fissato per la rendicontazione delle spese o per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorre invano;

i. qualora in sede di rendicontazione sia accertata l’alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale dei contenuti o delle modalità di esecuzione;

j. se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all’articolo 35;

Si intende che il potere di revoca (e le conseguenti azioni di recupero) potrà essere esercitato fino alla permanenza del vincolo di destinazione.

1. Indicare gli estremi di iscrizione al rispettivo albo/elenco:

   per le banche e istituti di credito, all’albo delle banche presso la Banca d’Italia;

   per le società di assicurazione, all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP [↑](#footnote-ref-1)